



per il periodo sino al 31 dicembre 1963, vincolo a favore dell'Istituto sino alla concorrenza dell'anzidetta somma di L. 5.395.000.

Al riguardo l'Istituto ha fatto presente all'anzidetto Esattore - Tesoriere Comunale che la costituzione del vincolo in parola non poteva essere accettata in sostituzione del suddetto deposito in contanti, in quanto l'accettazione stessa avrebbe costituito una deroga ai patti stabiliti con l'art. 7 del contratto di mutuo, i quali patti prevedono, tra l'altro, la sostituzione del deposito di cui trattasi, soltanto con altro deposito, sempre presso l'Istituto, in titoli al portatore dello Stato o garantiti dallo Stato, per tutto il periodo dell'ammortamento.

Pertanto, si propone che venga autorizzato, mediante deliberazione formale, da parte del Consiglio di Amministrazione, il rilascio della autorizzazione alla cancellazione del vincolo di cui sopra con l'intesa che l'attuale deposito in contanti potrà essere sostituito soltanto con altro deposito in titoli, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del contratto di finanziamento.